

## ***Condotte riparatorie ed estinzione del reato nella Riforma Orlando***

*Roberta D'Onofrio*

**L'**istituto delle condotte riparatorie, introdotto nel nostro ordinamento dalla riforma "Orlando", mira ad ottenere un effetto deflattivo, in particolare con riferimento ad una sorta di diritto penale "minore", per tutti i casi in cui il reo ottenga l'estinzione del reato ove egli ripari il crimine.

La legge 23 giugno 2017, n. 103, nota come Riforma Orlando, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2017, n.154 (ed in vigore dal 3 agosto 2017) ha introdotto nel nostro sistema penale, con l'art. 162 *ter* c.p.<sup>1</sup>, una nuova causa estintiva generale del reato conseguente a condotte riparatorie, costruita come istituto generale applicabile a tutti i reati procedibili a querela soggetta a remissione

Obiettivo fondamentale della riforma, come risulta dalla relazione di accompagnamento, è quello di recuperare la durata ragionevole del processo, nel rispetto del "giusto processo", intendendo il legislatore operare una differenziazione tra reati gravi, per i quali si rende necessario il ricorso alla sanzione penale, e reati di minore gravità, per i quali è,

---

<sup>1</sup> "Art. 162<sup>ter</sup>- (Estinzione del reato per condotte riparatorie).- 1. Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche a seguito di offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo.

2. Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l'imputato può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza, imponendo specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l'articolo 240, secondo comma.

3. Il giudice dichiara l'estinzione del reato, di cui al primo comma, all'esito positivo delle condotte riparatorie".

invece, possibile una rapida conclusione dell'iter processuale, mediante strumenti che consentono una rapida fuoriuscita dal circuito penale, attraverso attività riparatorie. E' evidente, dunque, l'astratta portata rieducativa dell'istituto, in quanto il reo, mediante tale scelta, ottiene il beneficio dell'estinzione in ragione di un suo comportamento "*post factum*", sintomatico del suo sopravvenuto ravvedimento e, quindi, della sua ridotta pericolosità sociale.

Il ristretto ambito applicativo dell'istituto ai soli reati procedibili a querela di parte, però, depotenzia la novità, in quanto ad estinzione del reato si giunge anche in caso di remissione della querela, limitandosi, pertanto, quello dell'estinzione per riparazione, ad operare come strumento residuale con il quale il giudice, in casi limitati, possa superare l'eventuale persistenza della volontà punitiva del querelante, in presenza di condotte idonee a reintegrare l'offesa, in termini di risarcimento e di eliminazione delle conseguenze del reato. Il beneficio in esame rischia, infatti, di residuare nelle sole ipotesi in cui la vittima, adeguatamente risarcita dei danni subiti, desista dal rimettere la querela e persista nella sua volontà punitiva.

Quanto alla natura della citata causa estintiva, essa, analogamente a quella delineata dall'art. 35 del d.lgs. 274/2000 in tema di procedimento dinanzi al Giudice di pace, è a carattere "soggettivo", operando solamente nei confronti dell'imputato che pone in essere una condotta *post factum*, espressiva di un sopravvenuto ravvedimento e di una ridotta pericolosità sociale, non potendosi, dunque, estendere al correo inadempiente.

In merito alla condotta riparatoria, poi, occorre rilevare che, rispetto alla versione originaria, l'introduzione dell'inciso "ove possibile" rappresenta una importante correzione, in quanto consente di prendere in considerazione le sole conseguenze eliminabili, così da potersi avvalere della causa estintiva anche riguardo ai reati per i quali le conseguenze non sono del tutto eliminabili.

**I**n base ad una interpretazione letterale della norma, che al primo comma testualmente dispone "il giudice dichiara", si ritiene che la dichiarazione di estinzione del reato consegua automaticamente, senza

marginari di discrezionalità da parte del giudicante, all'accertamento dell'avvenuta riparazione del danno cagionato dal reato. Invero, la previsione dell'audizione delle parti e della persona offesa non sembrerebbe tale da attribuire al giudice un margine di discrezionalità nel disporre l'effetto estintivo, dovendo lo stesso soltanto accertare l'esistenza degli elementi costitutivi della causa estintiva.

A sostegno di tale interpretazione milita, in primo luogo, il confronto con il successivo secondo comma, nonché con altre cause estintive ove il legislatore ha, diversamente, utilizzato la locuzione "il giudice può". In secondo luogo, la norma, a differenza della disciplina dell'istituto nel procedimento davanti al Giudice di Pace di cui all'art. 35 del d.lgs. 274/2000, non subordina l'efficacia estintiva alla valutazione del giudice circa l'idoneità della condotta a soddisfare le esigenze di riprovazione e di prevenzione del reato, ma prevede soltanto che il giudice, prima di dichiarare estinto il reato, senta le parti e la persona offesa, presumibilmente al solo fine di garantire il necessario contraddittorio per l'accertamento dei presupposti riparatori dell'estinzione. Ebbene, l'audizione della persona offesa, analogamente a quanto accade nella giurisdizione del giudice di pace, non è finalizzata a verificare l'esistenza di un consenso, non essendo l'intento del legislatore improntato a conferire alla persona offesa un potere di veto.

In definitiva, il giudice ha il potere di dichiarare l'estinzione del reato, previa verifica della sussistenza della condotta riparatoria, anche al persistere della volontà punitiva dell'offeso. Ne segue che l'eventuale dissenso della persona offesa non ha efficacia preclusiva alla declaratoria di estinzione del reato, così da tutelare l'imputato da ingiustificate istanze punitive del querelante laddove siano state efficacemente poste in essere condotte riparatorie. Difatti, l'audizione, nell'economia dell'istituto, dovrebbe permettere al giudice di acquisire gli elementi necessari al fine di valutare sia la proporzionalità tra la condotta riparatoria, il grado di colpa ed il danno cagionato sia se persistono le conseguenze dannose o pericolose del reato. Tuttavia, la norma, nel prevedere l'audizione delle parti e della persona offesa, non specifica la modalità di ascolto ed in particolare se lo stesso possa avvenire in maniera del tutto informale, anche tramite il difensore di fiducia, o se, diversamente, l'imputato e la

persona offesa debbano essere necessariamente ascoltati personalmente ed, in questo caso, se le relative dichiarazioni devono essere verbalizzate e, ancora, se le parti possono formulare delle domande.

E' evidente che la mancata previsione di siffatti aspetti di dettaglio non impedisce al giudicante di rivestire di contenuto la facoltà di esprimere la propria discrezionalità nella dichiarazione di estinzione del reato, sia pure in presenza del dissenso esplicitato dalla persona offesa, laddove egli ritenga perfezionata la finalità estintiva riconducibile alla condotta riparatoria dimostrativa di una concreta resipiscenza del reo e di una fattiva attivazione dello stesso allo scopo di cancellare od elidere fortemente le conseguenze del suo agire.

La condotta riparatoria, che deve essere sorretta da volontarietà, se correttamente adempiuta, incide *lato sensu* sulla punibilità dell'imputato, sull'iter processuale e sul *decisum*, determinando una deflazione dell'intera fase dibattimentale. Trattandosi di una causa estintiva, essa travolge le pene principali, le pene accessorie, gli effetti penali della condanna e le misure di sicurezza, fatta eccezione per la confisca obbligatoria di cui all'art. 240 secondo comma c.p., in base a quanto espressamente statuito dal secondo comma dell'art. 162 *ter* c.p.

**L**a novella in esame presenta numerosi “vuoti” di disciplina, dimostrandosi, per certi versi, foriera di perplessità e dubbi interpretativi.

In dottrina, non si è mancato di evidenziare, ancor prima del vaglio derivante dalla concreta applicazione dell'istituto, le lacune normative concernenti un ambito di applicazione troppo scarno, l'assenza di una disciplina processuale e la mancanza di coordinamento con le ipotesi previgenti, in particolare con gli altri istituti premiali. Difficoltà, quelle evidenziate, che renderebbero certamente auspicabile l'introduzione di una normativa di coordinamento, non solo sostanziale bensì anche procedurale.

Il nuovo istituto serba un inspiegabile silenzio in ordine ai criteri valutativi che consentano al giudice di verificare l'idoneità della condotta riparatoria ai fini della declaratoria di estinzione. L'art. 162 *ter* c.p., infatti,

ricollega la dichiarazione di estinzione ad una sommaria valutazione positiva delle condotte riparatorie, senza prevedere parametri più specifici. Al contrario, si è detto, l'art. 35 del d.lgs. 274/2000 (in materia di processo davanti al Giudice di Pace) postula, quale presupposto per la declaratoria di estinzione, una valutazione in merito alla idoneità della condotta al soddisfacimento delle esigenze di prevenzione e di riprovazione dal reato, consentendo in tal modo di bilanciare la riparazione al grado della colpa, alla concreta portata del fatto, nonché alle esigenze preventive e rieducative, precludendo, così, qualsivoglia automaticità tra la riparazione ed il beneficio dell'estinzione.

Una simile previsione nell'ipotesi in esame è del tutto carente, alimentando serie perplessità in ordine ai criteri che il giudice deve considerare per valutare l'adeguatezza della condotta riparatoria serbata dall'imputato, mancando, peraltro, anche qualsivoglia richiamo ai parametri imposti dall'art. 133 c.p. . Atteso ciò, il solo dato letterale non aiuta a comprendere se il giudice sia chiamato a valutare la riparazione in base al grado dell'elemento psicologico o se, invece, egli abbia un più ampio margine di discrezionalità disancorata, però, da parametri normativi. D'altro canto, il requisito della "integrale riparazione del danno", che differenzia la norma in esame rispetto all'ipotesi disciplinata dall'art. 35 del d.lgs. 274/2000, suscita un ulteriore interrogativo, ossia se l'integralità della riparazione deve essere rapportata al danno criminale ed al grado dell'elemento psicologico oppure, diversamente, al danno civile. Le Sezioni unite della Corte di cassazione, pronunciandosi in ordine alla ipotesi prevista nella legislazione del Giudice di pace, hanno valorizzato la rilevanza del c.d. danno criminale, escludendo tra i presupposti della declaratoria di estinzione quello di una riparazione integrale del danno civile. Le varie pronunce della Cassazione, peraltro, non hanno pregiudicato le pretese risarcitorie della persona offesa, dal momento che la mancata statuizione sul "danno civile", comporta che tale provvedimento non rivesta efficacia di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno. Tale soluzione, a ben vedere, rappresenta l'interpretazione più consona anche per l'istituto di nuovo conio, in quanto, ragionando diversamente, insorgerebbe in capo al giudice penale l'onere di quantificare il danno (pur sempre ancorandolo ai

parametri civilistici del danno emergente, lucro cessante). Inoltre, mancando, nella disciplina disegnata dalla c.d. riforma Orlando, un'espressa preclusione in capo alla vittima, integralmente risarcita in sede penale, ad agire in un eventuale giudizio civile per il ristoro dei danni non coperti dalla "condotta riparatoria", gli ulteriori diritti risarcitori della persona offesa, inerenti le pretese civilistiche, non sarebbero lesi, non essendo preclusa alla stessa la possibilità di agire in sede civile. In aggiunta, se si ritenesse la condotta riparatoria necessariamente comprensiva di tutti i danni sarebbe evidente il rischio di aver creato un istituto che avvantaggia il solo imputato benestante, il che desterebbe sospetti di legittimità costituzionale.

**L'**istituto appare, in definitiva, distante dagli strumenti di giustizia riconciliativa, non rispondendo ai canoni della riparazione classica per il fatto che, pur essendo teso a soddisfare le pretese delle persone offese, non presuppone da parte del giudicante qualsivoglia valutazione in ordine all'effettività del ravvedimento dell'imputato che sia ancorata a parametri normativi tipizzati.

Il che ha ingenerato, in una delle primissime applicazioni dell'istituto, la declaratoria di estinzione di un delicato caso di stalking procedibile a querela di parte, previo superamento, da parte del giudicante, della ferma opposizione della donna vittima del reato, a seguito della offerta reale (prevista espressamente dalla disciplina del nuovo istituto) da parte dell'imputato di una somma di denaro pari ad € 1.500,00, "ritenuta congrua rispetto all'entità del fatto" (*cfr. in tal senso la motivazione della sentenza resa dal Giudice per l'Udienza Preliminare di Torino del 2 ottobre 2017 n. 1299*). Con l'ulteriore effetto della immediata perdita di efficacia della misura cautelare in corso a carico dell'imputato.

A seguito del nutrito dibattito dell'opinione pubblica sul caso, è scaturito un immediato intervento del legislatore, a soli quattro mesi dall'entrata in vigore dell'istituto, così che con la Legge 4 dicembre 2017, n. 172 (intitolata "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 Ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia*

*finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie”)* in un unico articolo, è stato stabilito che all'articolo 162-ter del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di cui all'articolo 612-bis» (legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2017 ed in vigore dal giorno successivo).

In una delle primissime applicazioni dell'istituto di nuovo conio, pertanto, si è delineata a tutto tondo l'inadeguatezza della previsione normativa che, nella sua assoluta genericità quanto alla mancata predeterminazione dei parametri concreti della valutazione della effettiva resipiscenza del reo, ha consentito un'applicazione estintiva anche ad una delicata fattispecie di stalking, con evidente frustrazione delle prerogative della vittima del reato.

Quasi che con il pagamento di una modica somma di denaro l'imputato potesse affrancarsi dal processo e dalla misura cautelare.